



COMUNE DI MIRA

Citta' Metropolitana di Venezia

Modificato con delibera C.C. n. 31 del 2016

STATUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Ornella Cavallin (*)

(firmato digitalmente)

SOMMARIO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I – IL COMUNE, L'AUTONOMIA, LO STATUTO, I REGOLAMENTI

Art. 1 – Il Comune	pag. 4
Art. 2 – Territorio, denominazione, stemma e gonfalone	pag. 5
Art. 3 – Lo statuto e i regolamenti comunali	pag. 5

Capo II – PRINCIPI

Art. 4 – Pace, cooperazione e comunità	pag. 6
Art. 5 – Diritto all'acqua	pag. 6
Art. 6 – Salvaguardia dell'ambiente, tutela e valorizzazione del territorio culturale	pag. 6
Art. 7 - Mira Comune antitransgenico	pag. 6
Art. 8 – Tutela dell'identità mirese e valorizzazione dei valori civili e religiosi	pag. 6
Art. 9 - Pari opportunità	pag. 7
Art. 10 – Vocazione europea e apertura al mondo	pag. 7
Art. 11 – Partecipazione, informazione e trasparenza	pag. 7
Art. 12 – Collaborazione con soggetti pubblici e privati	pag. 7
Art. 13 – Codice etico	pag. 8
Art. 14 – Diffusione dello Statuto	pag. 8

Capo III – LE FUNZIONI

Art. 15 – Funzioni o servizi statali e regionali	pag. 8
--	--------

TITOLO II – GLI ORGANI DEL COMUNE

Capo I Ordinamento

Art. 16 - Norme generali	pag. 8
--------------------------	--------

Capo II – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17 – Ruolo e competenze generali	pag. 8
Art. 18 – Funzioni di indirizzo politico-amministrativo	pag. 9
Art. 19 – Funzioni di controllo politico-amministrativo	pag. 9
Art. 20 – Gli atti fondamentali	pag. 9
Art. 21 – Indirizzi per le nomine	pag. 9
Art. 22 – Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali	pag. 9
Art. 23 – Decadenza	pag. 10
Art. 24 – Norme di comportamento	pag. 10
Art. 25 – Norme generali di funzionamento	pag. 10
Art. 26 – Prima seduta del Consiglio	pag. 11
Art. 27 – Linee programmatiche di mandato	pag. 11
Art. 28 – I Gruppi Consiliari e la conferenza dei Capigruppo	pag. 11
Art. 29 – Commissioni Consiliari permanenti e straordinarie	pag. 12
Art. 30 – Commissioni consiliari di controllo o di garanzia	pag. 12
Art. 31 – Commissioni consiliari di indagine	pag. 12
Art. 32 – Iniziative delle proposte	pag. 12
Art. 33 – Spese elettorali	pag. 12

Capo III – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 34 – Composizione e nomina	pag. 12
Art. 35 - Decadenza	pag. 13
Art. 36 – Mozione di sfiducia	pag. 13
Art. 37 – Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori	pag. 13
Art. 38 – Ruolo e competenze generali	pag. 13
Art. 39 – Esercizio delle funzioni	pag. 14
Art. 40 – Norme generali di funzionamento	pag. 14

Capo IV IL SINDACO

Art. 41 – Il Sindaco	pag. 14
Art. 42 – Competenze del Sindaco	pag. 14
Art. 43 – Il Vicesindaco	pag. 15

Art. 44 – Funzioni di Ufficiale di Governo	pag. 15
--	---------

TITOLO III LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I –ORGANISMI E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 45 – Il diritto di partecipazione	pag. 15
Art. 46 –Organismi e istituti di partecipazione	pag. 16
Art. 47 – Libere forme associative	pag. 16
Art. 48 – le Consulte	pag. 16
Art. 49 - Attività delle consulte	pag. 16
Art. 50 – Consigli di partecipazione popolare	pag. 17
Art. 51 - Consiglio Comunale dei Ragazzi	pag. 17
Art. 52 – Laboratori tematici	pag. 17
Art. 53 – Bilancio partecipativo	pag. 17
Art. 54 - Consultazioni pubbliche	pag. 17

Capo II – INIZIATIVE POPOLARI

Art. 55 – Istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare	pag. 17
Art. 56 –Referendum	pag. 17

Capo III – L’AZIONE POPOLARE

Art. 57 – Azione sostitutiva	pag. 19
------------------------------	---------

Capo IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DIRITTO DI ACCESSO

Art. 58 – Redazione degli atti amministrativi	pag. 19
Art. 59 – Diritto di accesso e di informazione dei cittadini	pag. 19
Art. 60 – Partecipazione ai procedimenti amministrativi	pag. 20
Art. 61 – Accessibilità e trasparenza	pag. 20

Capo V– LEGALITÀ

Art. 62 – Legalità e anticorruzione	pag. 20
-------------------------------------	---------

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 63 – Organizzazione della struttura comunale	pag. 21
Art. 64 –Principi e criteri fondamentali di gestione amministrativa	pag. 21
Art. 65 – Norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi	pag. 22

Capo II IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 66 - Ruolo e funzioni	pag. 22
Art. 67 – Il Vicesegretario Generale	pag. 22

Capo III – I DIRIGENTI

Art. 68 - Funzioni	pag. 22
--------------------	---------

TITOLO V – I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 69 - Gestione dei servizi pubblici locali	pag. 23
Art. 70 – le Istituzioni	pag. 23

TITOLO VI - FORME DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE ED ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 71 – Convenzioni	pag. 23
Art. 72 – Consorzi	pag. 23
Art. 73 – Accordi di programma	pag. 24

Titolo VII – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Capo I – LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 74 – La programmazione di Bilancio	pag. 24
Art. 75 – Il programma degli investimenti	pag. 24

Capo II L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 76 – Le risorse per la gestione corrente

pag. 24

Art. 77 – Le risorse per gli investimenti

pag. 24

Capo III – LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 78 – La gestione del patrimonio

pag. 25

Capo IV – LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 79 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

pag. 25

Art. 80 – Il rendiconto della gestione

pag. 25

Capo V – APPALTI E CONTRATTI

Art. 81 - Procedure negoziali

pag. 25

Capo VI - TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 82 – Tesoreria e riscossione delle entrate

pag. 26

TITOLO VIII – COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 83 – Lo Stato

pag. 26

Art. 84 – Altri Enti Territoriali

pag. 26

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 85 – Revisione dello Statuto

pag. 26

Art. 86 - Entrata in vigore

pag. 26

TITOLO I PRICIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I - IL COMUNE, L'AUTONOMIA, LO STATUTO, I REGOLAMENTI

Art. 1 – Il Comune

1. Il Comune di Mira, attraverso i propri organi, rappresenta e cura gli interessi generali della comunità e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune di Mira esercita le funzioni ad esso attribuite con legge statale e regionale nel rispetto del principio di sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
4. L'azione politico-amministrativa del Comune è allineata ai principi e ai valori affermati nella Costituzione della Repubblica Italiana e volta a garantire i diritti, la dignità e la migliore qualità della vita di quanti vivono ed operano nel territorio comunale. A tal fine:
 - a) valorizza l'apporto alla vita sociale di ogni persona e riconosce il valore del contributo delle persone di diversa lingua, nazionalità, cultura e religione che vivono ed operano nel territorio;
 - b) garantisce e persegue, con il superamento degli squilibri economici e sociali, pienezza e parità dei diritti dei cittadini;
 - c) sviluppa un'ampia rete di servizi sociali e di tutela della vita e della salute anche in collaborazione con i soggetti privati e le associazioni di volontariato, a sostegno della famiglia, della maternità e dell'infanzia ed in aiuto agli anziani e ai disabili;
 - d) collabora con le famiglie, con le istituzioni scolastiche, con le comunità religiose, con le associazioni sportive per la difesa dei diritti dei bambini e, attraverso interventi sulla sicurezza nella città, favorisce la crescita responsabile ed equilibrata dei minori;
 - e) favorisce le aggregazioni sociali e sostiene l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo ed assistenziale, nelle sue forme organizzative libere, autonome e democratiche;
 - f) realizza le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione;
 - g) valorizza, incrementa e tutela il patrimonio culturale, artistico, storico e archeologico della città, con riferimento anche ai costumi e alle tradizioni;
 - h) predispone e gestisce, in un rapporto di stretta collaborazione con le altre istituzioni competenti e con le associazioni di volontariato, idonei strumenti di prevenzione e di intervento per il caso di sinistri e di calamità;
 - i) consolida il principio della collaborazione con gli Enti Locali partecipando a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri Comuni;
 - j) promuove rapporti e aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti Locali di altri paesi;
 - k) valorizza il servizio civile attraverso la promozione di azioni educative ed informative e la salvaguardia della sua qualità;
 - l) riconosce il valore creativo dei giovani quali risorsa indispensabile per lo sviluppo della comunità;
 - m) riconosce il ruolo sociale degli anziani, valorizzandone l'esperienza e tutelandone i diritti;
 - n) attua e promuove interventi volti a garantire la sicurezza pubblica, in concorso con altre istituzioni competenti, la prevenzione e la lotta alla criminalità ed il decoro urbano, in modo da rendere effettivo il diritto dei cittadini a condurre una vita sicura nei luoghi di residenza, di lavoro e di ogni altra attività sociale;
 - o) promuove e attua incisive e pregnanti azioni volte alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza che comporti una lesione dell'integrità e dei diritti della persona, anche attraverso la costituzione di parte civile nei processi a sostegno delle vittime di violenza;
 - p) promuove la cultura nelle sue diverse forme quale strumento di crescita dell'individuo e della collettività intera;
 - q) favorisce il corretto sviluppo delle attività economiche al fine di consentire e valorizzare il lavoro e l'iniziativa produttiva dei propri cittadini; promuove l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale anche a tutela del consumatore;

r) per il perseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione.

Art. 2 – Territorio, denominazione, stemma e gonfalone

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il territorio del Comune è ripartito in n. 7 frazioni denominate:

- Mira Taglio
- Oriago
- Gambarare
- Borbiago
- Malcontenta
- Mira Porte
- Marano

Il Comune valorizza all'interno delle singole frazioni le specifiche località che presentano dignità storica ed identità culturale-territoriale proprie.

3. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini residenti che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio nonché l'erogazione di forme di assistenza, disciplinate da apposito regolamento, nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

4. La sede del Comune è posta in Piazza IX Martiri 3, nella frazione di Mira Taglio, e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale. Possono essere istituiti con deliberazione del Consiglio Comunale uffici staccati e delegazioni.

5. Il Comune tutela la sua denominazione che può essere modificata solo con l'osservanza delle norme costituzionali che disciplinano la materia.

6. Il Comune ha come segno distintivo lo Stemma e fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone.

7. Lo Stemma del Comune, riconosciuto con R.D. 20 settembre 1868, è costituito da *“uno scudo d'argento a tre ghirlande d'olivo, fruttate dello stesso, ligate di rosso, due ed una, intrecciate, colla bordura di rosso: lo scudo accostato da due rami di palma, decussati sotto la, uniti e legati d'azzurro, e cimata da corona formata da un cerchio di muro d'oro, aperto di quattro porte e merlato di cinque pezzi dello stesso, uniti da muricciuoli d'argento”*.

8. Il Gonfalone, concesso con R.D. 4 agosto 1933, è costituito da *“drappo di colore azzurro ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Mira. Le parti di metallo ed i nastri saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento.”*

9. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

10. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello Stemma e del Gonfalone per fini commerciali o politici senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 – Lo statuto e i regolamenti comunali

1. Il presente Statuto nell'ambito dei principi fissati dal D.lgs. n. 267/2000 stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce altresì i criteri generali di organizzazione dell'Ente, le forme di collaborazione tra Comuni e altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini all'attività amministrativa.

2. Nel rispetto dello Statuto e dei principi inderogabili fissati dalla legge, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

3. I regolamenti, la loro abrogazione o modifica, sono deliberati dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge.

Capo II – PRINCIPI

Art. 4 – Pace, cooperazione e comunità

1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati dell'umanità, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona.

2. A tal fine il Comune incoraggia la conoscenza reciproca dei popoli e delle rispettive culture e promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione e con il sostegno alle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni povere.

3. Il Comune incoraggia e promuove il sentimento di comunità, di unione sociale e di collaborazione tra gli individui e tra le organizzazioni cittadine, riconoscendo nella collettività un motivo di sviluppo e di crescita collettiva e individuale.

Art. 5 – Diritto all'acqua

1. Il Comune di Mira riconosce il diritto all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune; identifica, altresì, il servizio idrico quale servizio pubblico locale di interesse generale, al quale ogni persona può accedere, da gestirsi secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Art. 6 - Salvaguardia dell'ambiente, tutela e valorizzazione del territorio culturale

1. Il Comune ispira il perseguimento delle finalità di interesse generale al principio di salvaguardia e di sostenibilità ambientale, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le opportunità delle generazioni future. La tutela dell'ambiente è oggetto di prioritaria considerazione al fine di conseguire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile.

2. Privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente e concorrendo alla difesa del suolo, il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali. Il Comune promuove e tutela altresì: la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; le risorse naturali e ambientali; i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico.

Art. 7 – Mira Comune Antitransgenico

1. Il Comune di Mira si definisce “Comune antitransgenico” aderendo alle iniziative nazionali ed internazionali assumendo al riguardo tutti gli atti conseguenti.

2. Si dichiara contrario alla coltivazione sul proprio territorio di nuove varietà di vegetali o allevamenti di animali creati in laboratorio con manipolazione genetica.

3. Si dichiara contrario alla sperimentazione in pieno campo, alla coltivazione e all'allevamento di organismi viventi, sia vegetali sia animali, ottenuti mediante manipolazione genetica, su tutto il territorio comunale.

4. Si impegna a sostenere l'incremento e la diffusione di produzioni alimentari biologiche, a chilometro zero e a sostenere un modello di agricoltura fondato sul massimo rispetto dell'ambiente e sulla valorizzazione delle produzioni pregiate e tradizionali.

Art. 8 – Tutela dell'identità mirese e valorizzazione dei valori civili e religiosi

1. Il Comune tutela le radici culturali e spirituali della comunità locale e i valori di imprenditorialità, laboriosità e solidarietà che da sempre contraddistinguono la comunità di Mira. Riconosce come patrimonio di storia e di tradizione il contributo dato dalla propria Comunità alla Resistenza contro il nazifascismo; considera l'antifascismo e l'antirazzismo quali valori fondanti.

2. Il Comune, in una visione di laicità dello stato e delle istituzioni pubbliche, concepisce la democrazia come uno spazio libero in cui si confrontano pacificamente valori e orientamenti diversi nel quadro dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, valorizza il pluralismo degli umanesimi civili e religiosi presenti nella società, favorisce il dialogo tra tutte le concezioni etiche del mondo e tra le diverse fedi religiose.

Art. 9 - Pari opportunità

1. L'azione del comune si basa sui principi di solidarietà e pari opportunità tra cittadini e cittadine, riconoscendo il valore della diversità dei singoli soggetti, senza distinzione di nazionalità, lingua, provenienza e religione, opinione politica, condizioni personali e sociali.

2. A tal fine l'Ente promuove la soddisfazione dei diritti e dei bisogni delle cittadine e dei cittadini senza distinzione di genere, valorizza la persona umana, ne riconosce la dignità, promuove le condizioni per il suo sviluppo e la qualità della vita in tutte le sue fasi; promuove la tutela della persona e delle famiglie, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne e degli uomini nell'Amministrazione e nella vita cittadina.

3. Il Comune di Mira garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o partecipati.

Art. 10 - Vocazione europea e apertura al mondo

1. Il Comune si riconosce come parte integrante della Comunità Europea e pertanto promuove il rafforzamento dei legami con gli altri Paesi dell'Unione Europea, il compiuto utilizzo delle potenzialità e delle opportunità derivanti dall'appartenenza all'Unione.

2. Il Comune favorisce l'apertura della comunità locale a persone e gruppi di altre culture ed etnie, secondo criteri di accoglienza nel contesto dell'inderogabile rispetto dell'ordinamento statale, regionale e locale.

Art. 11 - Partecipazione, informazione e trasparenza

1. Il Comune favorisce la piena partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di trasparenza, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; favorisce l'attività del volontariato, ne promuove la collaborazione, riconoscendone il ruolo come espressione libera ed autonoma della comunità locale; garantisce l'accesso alle informazioni assicurando la trasparenza dell'attività amministrativa.

2. Rimuove gli ostacoli ad una informazione corretta e trasparente nei confronti della collettività.

Art. 12 - Collaborazione con soggetti pubblici e privati

1. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Comune favorisce e promuove, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, previsti dalla legge statale o regionale, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità.

2. Il Comune promuove e incentiva le iniziative pubbliche e private per favorire l'economia della città, la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità professionali.

3. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, in ambiti territoriali adeguati, il Comune valorizza il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e, nel contesto della Città Metropolitana, utilizza e promuove le forme associative e di cooperazione più idonee, tra quelle previste dalla legge, per l'esercizio delle attività e per il perseguimento delle finalità di interesse comune. Assume, altresì, la consultazione come forma di collaborazione nelle scelte amministrative di influenza sovracomunale.

4. Nell'ambito delle proprie funzioni, il Comune, conformemente ai principi espressi dalla Costituzione e dalla Carta Europea delle Autonomie Locali, favorisce e promuove forme di cooperazione anche con le collettività locali di altri stati, utili ai fini dello sviluppo della propria comunità ed al superamento delle barriere fra popoli e culture diversi. In particolare, per i giovani promuove forme di collaborazione transnazionale al fine di approfondire la loro formazione culturale e professionale.

Art. 13 - Codice etico

1. Il Comune di Mira adotta il Codice etico degli Amministratori con l'intento di assicurare e testimoniare la trasparenza, l'integrità e la legalità nelle attività dell'Ente, contrastando ogni possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa.

Con l'adesione al Codice etico, gli Amministratori si impegnano a improntare la loro azione ai valori della Costituzione ed ai principi di fedeltà allo Stato, all'osservanza delle leggi, dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, che richiedono a chi è impegnato nelle istituzioni pubbliche con incarichi di governo o responsabilità della gestione amministrativa, di operare con onore e decoro, nell'esclusivo interesse della Nazione e della Comunità rappresentata e mediante stili di comportamento consoni al prestigio di Mira. Le disposizioni del Codice si applicano anche alle società partecipate del Comune di Mira.

2. Gli Amministratori si impegnano ad uniformare la propria azione ai principi enunciati.

Art. 14 - Diffusione dello Statuto

1. Al fine di garantire l'informazione sui valori e sulle norme dello Statuto fra i cittadini e le persone di diversa lingua, nazionalità, cultura e religione che vivono ed operano nel territorio, il Comune:

- a) rende disponibile sul sito internet istituzionale il testo dello Statuto;
- b) promuove la diffusione dello Statuto all'interno delle scuole di ogni ordine e grado;
- c) pubblicizza i valori ed i contenuti dello Statuto attraverso i mezzi di comunicazione;
- d) favorisce la diffusione dello statuto in varie lingue.

Capo III - FUNZIONI

Art. 15 – Funzioni o servizi statali e regionali

1. Il Comune gestisce i servizi elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare e di servizio civile sostitutivo. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune esercita altresì le ulteriori funzioni amministrative di competenza dello Stato conferitegli dalla legislazione, secondo la quale sono regolati i rapporti finanziari fra Comune e Stato per assicurare le risorse necessarie.

3. Il Comune si impegna a esercitare le funzioni amministrative che gli vengono conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 14.3.97 n. 59, e a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali.

TITOLO II - GLI ORGANI DEL COMUNE

Capo I – ORDINAMENTO

Art. 16 - Norme generali

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Spettano agli organi di governo le funzioni e le competenze ad essi attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Capo II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17 - Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l'organo istituzionale che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità dalla quale è eletto. Esso è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. A tale fine, secondo le modalità previste dal regolamento, deve essere istituita un'apposita struttura per l'espletamento dei compiti inerenti il suo funzionamento, dotata di adeguate risorse.

2. Il Consiglio, quale interprete degli interessi generali della comunità, formula gli indirizzi per l'azione politico-amministrativa degli altri organi di governo dell'ente ed esercita il controllo sul rispetto degli indirizzi me-

desimi; in particolare partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. Il Sindaco e la Giunta, almeno una volta all'anno, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, presentano al Consiglio Comunale il resoconto sullo stato di attuazione del programma amministrativo.

3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 18 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politico amministrativa del Comune.

Art. 19 - Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività comunale e sulla gestione in qualsiasi forma dei servizi pubblici locali avvalendosi della collaborazione del Collegio dei Revisori dei Conti e delle strutture addette al controllo economico della gestione.

Art. 20 - Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti fondamentali di indirizzo politico-amministrativo del Comune previsti dall'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.

2. Il controllo sulla gestione dei servizi a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune, viene esercitato dal Consiglio Comunale secondo modalità specificate nel Regolamento consiliare.

3. Nelle stesse forme si attua il controllo del Consiglio su ogni altra partecipazione societaria del Comune.

4. Il controllo sui servizi affidati in concessione a terzi si effettua nelle forme previste dall'atto di concessione.

Art. 21 - Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio Comunale definisce con apposito provvedimento gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

2. Nei casi in cui è previsto che di un organo o collegio debba far parte un Consigliere Comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.

3. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, il Difensore Civico Regionale provvede ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 267/2000.

4. Le nomine di cui ai commi precedenti devono essere effettuate nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 267/2000 e delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico prevista dalla disciplina vigente in materia.

Art. 22 - Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sospensione, la decadenza e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge e dallo Statuto; essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, istanze di sindacato ispettivo;

c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;

d) ottenere entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, dal Segretario Generale ovvero dai dirigenti del Comune, secondo le rispettive competenze, nonché dagli enti e dalle aziende, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, rispettando il segreto nei casi previsti dalla legge.

e) ottenere da parte del Presidente del Consiglio Comunale un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo.

3. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo sono indirizzate al Presidente del Consiglio che le trasmette al Sindaco e devono essere redatte in forma scritta e presentate al Protocollo Generale o direttamente nelle mani del Segretario Generale.

Il Sindaco o l'Assessore delegato rispondono entro i successivi trenta giorni all'interrogazione o all'istanza presentata dal Consigliere, fornendo in forma esauriente per iscritto tutte le informazioni, dati ed altri elementi e documenti, in copia informale, richiesti secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.

Art. 23 – Decadenza

1. I consiglieri comunali che per tre volte consecutive non intervengono alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

A tale fine, il Presidente del Consiglio, previo accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, entro i successivi dieci giorni, il Consiglio esamina gli atti e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato. Le cause giustificative sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 24 - Norme di comportamento

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta l'allontanamento dall'aula prima dell'inizio della discussione.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 25 - Norme generali di funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, presiede la seduta il Consigliere anziano, determinato con le modalità previste dal successivo art. 18, comma 3, e, in subordine, il Consigliere che nella graduatoria di anzianità in tal modo determinata, occupa il posto immediatamente successivo.

2. Il regolamento del Consiglio Comunale, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, detta le norme generali di funzionamento dell'organo nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dal presente Statuto.

Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute di prima e seconda convocazione, prevedendo che in ogni caso per le sedute di prima convocazione debba esserci la presenza di almeno la maggioranza dei componenti l'organo consiliare.

Il regolamento indica inoltre le modalità con cui il Presidente del Consiglio Comunale provvede ad assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

3. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e dallo Statuto.

4. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete. Alle sedute segrete possono partecipare anche gli Assessori.
8. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Generale, coadiuvato eventualmente dal funzionario preposto alla redazione del verbale.
9. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.
9. Le competenze spettanti ai Consiglieri per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono liquidate con cadenza trimestrale.

Art. 26 - Prima seduta del Consiglio

1. Nella sua prima seduta il Consiglio provvede, in seduta pubblica e con voto palese, alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della legge, disponendo eventuali surrogazioni.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale, dopo le elezioni, è convocata dal Sindaco neo eletto ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea.
3. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. n. 267/2000, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, che siano divenuti consiglieri. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che segue nella graduatoria di anzianità.
4. Dopo la convalida degli eletti ed il giuramento prestato dal Sindaco di osservare lealmente la Costituzione, il Consiglio procede alla elezione nel proprio seno di un Presidente e di un Vice Presidente, con due votazioni separate e a voto palese. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. In caso di dimissioni, decesso, decadenza, impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente provvede ad esercitare le relative funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente che avverrà entro 20 giorni dall'insorgere dei casi previsti dal presente comma.

Art. 27 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Annualmente, dopo la presentazione del Conto Consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e della Giunta. E' facoltà del Consiglio partecipare nel corso della durata del mandato all'adeguamento delle linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco sottopone all'esame dell'organo consiliare un rendiconto sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.

Art. 28 - I Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi. Il numero minimo dei consiglieri necessari per la costituzione di un gruppo è stabilito dal regolamento.
2. Ciascun Gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il consigliere più anziano del gruppo così come individuato dall'art. 26 punto 3 del presente Statuto.
3. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore nonché a garantire una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto, qualora detta funzione non venga demandata ad apposita Commissione Consiliare.
4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio, il Sindaco, le Commissioni Consiliari permanenti e la

Giunta Comunale, nonché il numero minimo dei mezzi e delle strutture di cui dispongono i Gruppi Consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 29 - Commissioni Consiliari permanenti e straordinarie

1. Il Consiglio Comunale istituisce con apposita deliberazione, con criterio proporzionale ai Gruppi presenti, Commissioni Consiliari permanenti e/o straordinarie per fini consultivi, istruttori e di studio.
2. Le competenze di ciascuna Commissione sono determinate dal Consiglio con la deliberazione che la istituisce.
3. La composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono definite dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale che dovrà prevedere la facoltà di delega tra i consiglieri appartenenti allo stesso Gruppo Consiliare, l'indicazione di come le Commissioni debbano rendere pubblici i loro lavori ed i casi in cui non debba darsi alcuna pubblicità.
4. Ogni Gruppo presente in Consiglio ha diritto d'essere rappresentato in ciascuna Commissione.

Art. 30 - Commissioni consiliari di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 267/2000.
2. La presidenza di dette commissioni è attribuita ad un consigliere di minoranza secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
3. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 31 - Commissioni consiliari di indagine

1. Il Consiglio Comunale per argomenti determinati e su proposta motivata da parte di un quarto dei consiglieri o del sindaco può istituire, con apposita deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni consiliari di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. I poteri, le modalità di funzionamento e la presidenza della Commissione sono definiti dal regolamento.
3. La presidenza di dette commissioni è attribuita ad un Consigliere di minoranza secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

Art. 32 - Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai singoli Consiglieri.
2. Questi ultimi esercitano tale iniziativa inviando la proposta di deliberazione al Presidente del Consiglio che provvede all'acquisizione dei pareri prescritti e a trasmetterla alla competente Commissione Consiliare per l'ulteriore corso, comunque entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta stessa.

Art. 33 - Spese elettorali

1. In occasione di ogni campagna elettorale, contestualmente al deposito della candidatura, il candidato a Sindaco presenta presso la Segreteria Comunale una dichiarazione contenente un bilancio preventivo relativo alle spese personali e delle liste che lo sostengono. Tali documenti devono essere resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio.
2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, deve essere depositato presso la Segreteria Comunale e reso pubblico il rendiconto delle spese sostenute dal candidato Sindaco e dalle liste che lo sostengono.

Capo III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 34 - Composizione e nomina

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la Presiede e da un numero di assessori non inferiore a 4 e non superiore a 7

2. Gli assessori, e tra loro il Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco con proprio decreto, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, assicurando pari opportunità fra uomini e donne, in modo tale che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento all'unità aritmetica.
3. Il Sindaco, successivamente alla nomina, dà comunicazione dei componenti della Giunta al Consiglio nella prima seduta utile.
4. In caso di assenza o impedimento o sospensione del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vicesindaco.
5. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
6. Gli assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
7. I componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta l'allontanamento dall'aula prima dell'inizio della discussione.
8. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 35 – Decadenza

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
3. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 36 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Generale ne riferisce immediatamente al Prefetto.

Art. 37 - Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. Le dimissioni volontarie dei singoli assessori vanno presentate al Sindaco. Esse hanno efficacia dalla data del ricevimento e sono irrevocabili.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati, sospesi o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 38 - Ruolo e competenze generali

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei dirigenti.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 39 - Esercizio delle funzioni

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data di riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano le funzioni di indirizzo sul funzionamento dei servizi nell'ambito delle aree e dei settori di attività. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite con apposito decreto del Sindaco.
4. Il Sindaco, con apposita delega, può attribuire ai singoli Assessori determinate sue competenze.
5. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco con le stesse modalità.

Art. 40 - Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Generale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.
3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, i Presidenti o tutti i componenti degli organi di controllo ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco o da chi la presiede e dal Segretario Generale.
5. Le comunicazioni previste dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000 si intendono formalmente eseguite mediante l'invio dell'elenco delle deliberazioni adottate ai Capigruppo che eventualmente possono rivolgersi all'Ufficio Segreteria per ottenere copie.

Capo IV - IL SINDACO

Art. 41 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e lo rappresenta ad ogni effetto di legge.
2. Il Sindaco sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede all'assunzione di iniziative di promozione, impulso e coordinamento dirigenziale nel suo complesso, dirige l'attività della Giunta, mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, assicura la rispondenza degli atti agli indirizzi del Consiglio.

Art. 42 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, salvo quanto attiene alla competenza dei dirigenti, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in qualità di rappresentante della comunità locale.
2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, servizi e uffici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
3. Il Sindaco ha facoltà di delegare ai singoli Assessori le attribuzioni che attengono a materie definite e tendenzialmente omogenee. Ha facoltà, altresì, di attribuire ai singoli Consiglieri competenze, che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva, limitate ad approfondimenti col-

laborativi per l'esercizio diretto delle funzioni di cui è titolare. Le delegazioni, le loro revoche e modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede, entro i termini previsti dalla legge, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni garantendo, nell'ambito delle nomine e delle designazioni la rappresentanza di entrambi i sessi.

5. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

6. Il Sindaco, rappresenta l'Ente di fronte agli organi giurisdizionali, e previa autorizzazione della Giunta, ricorre e resiste in giudizio nell'interesse del Comune, salvo che la legge non preveda l'esclusiva competenza in capo ai dirigenti.

Art. 43 - Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, impedimento, sospensione, rimozione o decesso in tutte le funzioni ad egli attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, ne esercita tutte le funzioni un Assessore a partire dal più anziano in ordine di età.

Art. 44 - Funzioni di Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I – Organismi e Istituti di Partecipazione

Art. 45 – Il diritto di partecipazione

1. Il Comune di Mira promuove e sostiene il diritto dei cittadini di partecipare in forma singola o associata alla definizione delle politiche dell'Amministrazione. Tale diritto è riconosciuto anche per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio comunale.

2. Il Comune di Mira, altresì, in attuazione dei principi costituzionali, riconosce e favorisce il diritto di promuovere riunioni e assemblee da parte di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e culturali. A tal fine il Comune può mettere a disposizione strutture e spazi idonei, in base alle condizioni e modalità d'uso previste con appositi regolamenti.

Art. 46 – Organismi e istituti di partecipazione

1. Il Comune di Mira riconosce i seguenti organismi di partecipazione:

- a) Le libere forme associative
- b) Le consulte
- c) I consigli di partecipazione popolare
- d) I laboratori tematici
- e) Il Consiglio comunale dei ragazzi

2. Il Comune di Mira individua i seguenti istituti di partecipazione:

- a) Il Referendum
- b) Consultazioni pubbliche
- c) Il bilancio partecipativo
- d) Istanze, petizioni, proposte di delibera di iniziativa popolare

3. Ambiti di competenza, modalità di funzionamento e di organizzazione degli organismi di partecipazione di cui al comma 1 e degli istituti di partecipazione di cui al comma 2 del presente articolo sono definiti nel Regolamento della partecipazione o in regolamenti specifici.

Art. 47 - Libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, si realizza anche attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite, purché, senza scopo di lucro, perseguano finalità d'interesse collettivo.

2. A tale fine viene istituito, con apposito regolamento, l'Albo comunale delle libere forme associative operanti nel territorio comunale le quali potranno accedere alle strutture, ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dal medesimo regolamento.

3. Per l'erogazione di eventuali contributi, ferme le disposizioni di legge, il regolamento di cui al comma precedente dovrà rispettare le norme disposte dal Regolamento Generale dei Contributi, Sussidi e Ausili Finanziari.

4. Il Comune può affidare alle libere forme associative, mediante convenzione e secondo le modalità previste dal regolamento, l'esercizio di funzioni senza scopo di lucro.

Art. 48 – Le consulte

1. Per promuovere e valorizzare la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini attraverso l'attività propositiva e di consultazione, sono istituite:

- la Consulta della Pubblica Istruzione e Cultura;
- la Consulta dello Sport - tempo libero;
- la Consulta delle attività assistenziali, famiglia, qualità della vita, terza età e dell'associazionismo e volontariato;
- la Consulta dell'Ambiente e della Protezione Civile;
- la Consulta per il Commercio e Turismo;
- la Consulta dei cittadini stranieri;
- la Consulta delle donne;
- la Consulta dei Giovani;
- la Consulta per la casa.

Art. 49 - Attività delle consulte

1. Le Consulte possono presentare al Sindaco proposte, istanze e petizioni, che vengono da questi trasmesse agli organi competenti.

2. Il Sindaco può richiedere il parere della Consulta competente prima della presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.

3. Le Consulte esprimono i pareri richiesti secondo modalità e tempi definiti nel regolamento.

Art. 50 - Consigli di partecipazione popolare

1. Al fine di assicurare una più larga ed incidente partecipazione dei cittadini nella gestione di problematiche di rilevante interesse pubblico, è facoltà del Consiglio Comunale istituire i Consigli di partecipazione popolare nel rispetto dei principi di pari opportunità.
2. I Consigli di partecipazione popolare, che durano in carica una consiliatura, esercitano funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e della Giunta comunale.
3. L'incarico dei singoli componenti dei predetti Consigli è svolto a titolo gratuito.

Art. 51 - Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Al fine di valorizzare la partecipazione dei ragazzi alla vita amministrativa, il Comune di Mira promuove l'istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Art. 52 - Laboratori tematici

1. Allo scopo di approfondire e proporre soluzioni su argomenti di specifico interesse del territorio, nonché per presentare proposte per il "bilancio partecipativo", la Giunta comunale può istituire i Laboratori Tematici, quali organismi di partecipazione dei cittadini nelle seguenti materie: Ambiente e Mobilità, Scuola, Politiche giovanili, Sport, Urbanistica, Lavori Pubblici, Cultura, Attività produttive, Turismo e Commercio, Sicurezza Urbana.
2. I Laboratori Tematici sono composti da rappresentanti individuati tra i Consiglieri del Consiglio di partecipazione popolare, rappresentanti di Soggetti Associativi iscritti all'Albo e non, associazioni di categoria, ordini e collegi professionali, altre Organizzazioni riconosciute dalla normativa vigente, rappresentanti di comitati civici e protagonisti del territorio con particolare competenza sullo specifico argomento da trattare.

Art. 53 - Bilancio partecipativo

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte della città e quindi di interagire e dialogare con l'Ente, annualmente la Giunta comunale, in coerenza con gli atti di programmazione del Consiglio Comunale, può attivare la procedura partecipativa denominata "Bilancio Partecipativo", definendone i criteri e le modalità.

Art. 54 - Consultazioni pubbliche

1. Il Comune può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa su materia di esclusiva competenza locale.

Capo II – Iniziative popolari

Art. 55 – Istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare

1. I cittadini iscritti alle liste elettorali, i cittadini residenti che abbiano compiuto i 18 anni di età, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio comunale, i cittadini non residenti che svolgono un'attività riconosciuta nel Comune possono presentare istanze, petizioni, proposte al Sindaco, agli Assessori e alla Giunta, al Consiglio Comunale riguardanti le materie di rispettiva competenza.
2. Le istanze, le petizioni, le proposte devono essere finalizzate a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità e devono avere per oggetto specifici interventi o provvedimenti di pubblico interesse dei quali i richiedenti non siano gli unici destinatari.
3. Tutte le istanze, le petizioni, le proposte devono essere valutate dagli organismi competenti; gli stessi sono tenuti a rispondere in modo ufficiale.

Art. 56 - Referendum

1. Il Comune riconosce le richieste di referendum consultivi, propositivi e abrogativi su materie di esclusiva competenza locale, sempre che sullo stesso argomento non sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
2. Il referendum consultivo, propositivo o abrogativo di deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta è indetto su richiesta di 1.600 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il referendum consultivo, inoltre, è in-

detto anche su determinazione del Consiglio Comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. L'esame e il giudizio sulla legittimità e ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum sono affidati al giudizio della commissione dei garanti per i referendum, nominata dal Sindaco e formata dal Segretario Generale, o suo delegato, con funzioni di Presidente, dal Difensore Civico della Città Metropolitana e da un membro competente in materie giuridiche designato da una Università degli Studi in ambito regionale. Qualora non sia possibile nominare il Difensore Civico della Città Metropolitana, il membro sostitutivo sarà designato da un Ordine degli Avvocati in ambito regionale. Le decisioni sono assunte con la presenza di tutti i componenti della commissione e le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario comunale nominato dal Segretario Generale. La commissione dei garanti valuta l'ammissibilità della richiesta di referendum accompagnata da almeno 100 firme, depositate da un comitato promotore costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, costituito da un minimo di 20 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Tali firme saranno scomutate da quelle richieste successivamente per l'eventuale indizione dello stesso. La commissione dei garanti deve rispondere sulla legittimità ed ammissibilità della richiesta di referendum entro un termine di 30 giorni.

5. Non possono formare oggetto di referendum:

- a) il bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione;
- b) i tributi locali e le tariffe dei servizi comunali ad eccezione del referendum consultivo sulla proposta di aumento di tributi e tariffe da destinare al miglioramento di servizi pubblici;
- c) l'attività vincolata di esecuzione di norme statali, regionali o statutarie o di convenzione in essere;
- d) gli atti di elezione, nomina, designazione, revoca;
- e) la disciplina del personale del Comune, aziende partecipate;
- f) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
- g) le espropriazioni per pubblica utilità
- h) lo statuto.

6. Ciascun referendum deve avere per oggetto un solo quesito che deve essere formulato in modo chiaro ed univoco.

7. In caso di pluralità di referendum, il Sindaco è tenuto a fissare un'unica data di svolgimento.

8. Il Sindaco sospende o revoca il referendum quando:

- a) sia stata emanata una nuova normativa che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria mutandone sostanzialmente i principi ispiratori e i contenuti essenziali;
- b) sia stata accolta dall'Amministrazione Comunale la proposta referendaria.

9. Il referendum abrogativo inoltre può riguardare esclusivamente disposizioni regolamentari o provvedimenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi:

- a) incidono su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale;
- b) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri enti;
- c) riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione e partecipazione dei cittadini.

10. Il referendum è indetto dal Sindaco e deve svolgersi in concomitanza con le elezioni dei membri del Parlamento Europeo, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale e dei referendum popolari nazionali o in mancanza delle citate elezioni nell'annualità in corso il referendum deve svolgersi entro 6 mesi dalla data dell'ammissibilità dello stesso.

11. Nei casi di referendum consultivo e propositivo l'organo comunale competente delibera sull'oggetto del referendum entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione quando questo risulti favorevole alla proposta o al quesito sottoposto a referendum.

12. Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell'atto deliberativo si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. L'organo che ha adottato il provvedimento abrogato provvede, entro 30 giorni, a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche di fatto eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare espressa.

13. La proposta sottoposta a referendum è valida se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi indipendentemente da qualsiasi partecipazione degli aventi diritto al voto.

14. Il Regolamento determina le norme per la disciplina del referendum, ed in particolare, i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto e la proclamazione del risultato.

Capo III - L'AZIONE POPOLARE

Art. 57 - L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore la possibilità di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.

Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione e al Consiglio Comunale.

Capo IV PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DIRITTO D'ACCESSO

Art. 58 - Redazione degli atti amministrativi

1. Gli atti amministrativi devono essere redatti in modo da consentire una facile comprensione. A tale fine, le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono dichiarare espressamente l'annullamento, la revoca o la modifica e recare esplicita menzione del contenuto dell'atto annullato, revocato o modificato.

Art. 59 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Il Comune assicura a chiunque abbia un interesse personale, concreto, attuale e diretto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'apposito regolamento stabilisce:

- a) le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti interessati le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure;
- b) l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano;
- c) il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti.

2. Il Comune assicura inoltre a chiunque la libertà di accesso alle informazioni ambientali come previsto dalla vigente normativa in materia. Le modalità di accesso sono disciplinate dal soprarichiamato regolamento.

3. Al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione e all'accesso agli atti dell'Ente e facilitare la partecipazione alla vita associata, il Comune assicura il funzionamento di un ufficio per l'informazione e le relazioni con il pubblico (URP) con il compito di:

- a) fornire all'utenza informazioni relative ai servizi, agli atti ed allo stato dei procedimenti;
- b) essere il tramite fra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso e il titolare dell'ufficio responsabile del procedimento;
- c) ricevere istanze, petizioni e dar seguito alle stesse, curando, ove richiesto, l'autenticazione delle firme necessarie;
- d) formulare all'Amministrazione proposte inerenti il rapporto con l'utenza.

4. Il Comune organizza i servizi di biblioteche e di archivio storico, quali strumenti di acquisizione dell'informazione e della documentazione.

Art. 60 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. I rapporti fra il Comune ed i cittadini destinatari di provvedimenti, o ad essi interessati, sono disciplinati dalle disposizioni di legge in materia e dallo specifico Regolamento comunale.
2. Il Comune si impegna a far partecipare, ove previsto dalla legge, al procedimento amministrativo i soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e/o interessi legittimi). Consente, altresì, la partecipazione al procedimento amministrativo ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento.
3. In accoglimento di osservazioni e proposte, presentate ai sensi del comma precedente, l'Ente può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e, comunque, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
4. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, per ciascun provvedimento di competenza comunale è individuato il responsabile del relativo procedimento, la durata massima dello stesso ed il soggetto titolare del potere sostitutivo.
5. Lo specifico Regolamento disciplina, inoltre, il diritto dei destinatari e degli interessati:
 - a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - c) a farsi sostituire da un rappresentante.
6. Il Comune può non dare corso a quanto disposto ai precedenti punti a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di somma urgenza.

Art. 61 - Accessibilità e trasparenza

1. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione. Tale principio si applica integralmente al Comune di Mira che è tenuto a garantire l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito internet istituzionale dell'Ente, delle informazioni e dei dati obbligatori previsti dalla normativa vigente, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. E' comunque garantita la consultazione degli atti fondamentali dell'ente, presso le biblioteche comunali e l'Ufficio URP.
3. L'accessibilità ai dati è garantita quale diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui l'Ente ne abbia omissa la pubblicazione sul proprio sito web.
4. Al fine di dare attuazione ai suddetti principi ed in applicazione delle disposizioni legislative in materia, il Comune adotta annualmente un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che definisce le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione.

Capo V – LEGALITA'

Art. 62 - Legalità e anticorruzione

1. L'azione del Comune, sia nei singoli settori e servizi di attività, sia sul piano complessivo dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, risponde al principio di legalità che l'Ente è tenuto ad osservare ed applicare con scrupolosa attenzione e responsabilità, quale principio fondamentale della propria organizzazione e del proprio funzionamento. Detto principio si traduce nel coordinamento unitario dell'attività stessa finalizzato ad assicurare il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza e legalità sostanziale dell'azione comunale.

2. Il Comune, uniforma la sua attività alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 63 - Organizzazione della struttura comunale

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, sostanzia l'autonomia organizzativa e funzionale dell'Ente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione e degli scopi istituzionali del Comune.
2. Il Comune disciplina, con proprio regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nonché secondo principi di responsabilità e professionalità, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune.
3. La struttura si articola in ambiti organizzativi flessibili, non solo per ambiti strutturati, ma anche per progetti, per assicurare l'ottimizzazione dell'azione amministrativa in termini di efficienza, efficacia, economicità e legalità.
4. L'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con apposito regolamento fissa i criteri organizzativi, definisce l'articolazione delle strutture di massima dimensione secondo i criteri sopra richiamati e prevede le modalità per l'accesso agli impieghi. Nell'ambito delle leggi, nonché del regolamento di cui al comma precedente, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
5. Il Comune tutela la dignità del lavoro, premia la produttività dei dipendenti, agevola la mobilità interna e favorisce il concorso pubblico.
6. Il Comune valorizza il miglioramento delle prestazioni del personale e, a tal fine, anche in collaborazione con enti, istituti ed aziende specializzate, promuove ed attua programmi di formazione, di aggiornamento, di addestramento e di qualificazione professionale, nonché interventi a tutela dei rischi professionali relativi agli incarichi attribuiti ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi o degli uffici.
7. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata integrativa.
8. All'attuazione di quanto stabilito dal presente Titolo, si provvede con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4.

Art. 64 - Principi e criteri fondamentali di gestione amministrativa

1. L'attività gestionale dell'Ente è improntata ai principi di economicità, tempestività e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, con l'osservanza dei criteri di responsabilità e professionalità.
2. I rapporti tra gli Organi di governo e la Dirigenza del Comune sono informati al criterio secondo cui:
 - a) agli Organi di governo spettano i poteri di indirizzo, di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati di gestione alle direttive generali impartite;
 - b) alla Dirigenza spettano i poteri di gestione tecnico-amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Nell'ambito dei principi e dei criteri fissati dalla legge e dallo Statuto, e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e di quello decentrato, i Dirigenti incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa. Garantiscono altresì le condizioni per favorire la massima espressione di idee e proposte, valorizzando il lavoro collegiale e trasversale, nonché il metodo del lavoro di gruppo.

Art. 65 - Norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi

1. In coerenza con l'art. 98 della Costituzione si applicano, nei confronti di tutto il personale contrattualizzato alle dipendenze ed in servizio nel Comune, le norme sull'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. Per la specifica disciplina applicativa e per le relative procedure si rinvia al regolamento.

Capo II - IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 66 - Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o conferitigli dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa.
2. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
3. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vicesegretario.

Art. 67 - Il Vicesegretario Generale

1. Il Vicesegretario Generale esercita le funzioni vicarie del Segretario Generale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.
2. Per l'accesso al posto di Vicesegretario Generale è richiesto il medesimo titolo di studio astrattamente previsto per il concorso di Segretario Comunale.

Capo III - I DIRIGENTI

Art. 68 - Funzioni

1. Salvo quanto disposto dal successivo secondo comma, l'accesso ai posti d'organico inquadrati nella qualifica dirigenziale avviene per pubblico concorso.
2. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, di responsabili di settori, servizi o uffici, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire disciplinati nel Regolamento di cui al comma successivo, può avvenire mediante stipulazione di contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, di durata non superiore al mandato del Sindaco e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
3. Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarità degli uffici sono stabilite dal regolamento.
4. I dirigenti nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento organico, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
6. L'inosservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa, delle direttive, dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalla legge, dallo statuto o da regolamenti, nonché la mancata o l'incompleta realizzazione degli obiettivi devono essere accertate tenendo conto anche delle condizioni organizzative e ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi.
7. Il regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento del nucleo di valutazione per la verifica dei risultati dell'attività dei dirigenti e per gli altri compiti ad esso demandati.

TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 69 - Gestione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune adotta le forme di gestione dei servizi pubblici locali indicate agli artt. 113 e 113 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 70 - Le Istituzioni

1. L'istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi, nominati dal Consiglio Comunale.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata del Consiglio Comunale che li ha espressi, sono rieleggibili e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.
3. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione, in quanto compatibile, ogni riferimento normativo riguardante il Comune.
4. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione, sentita la Giunta Comunale, può nominare direttore dell'istituzione medesima il Segretario Generale, un dipendente comunale, ovvero anche una persona esterna all'amministrazione, in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.
5. L'amministrazione e la gestione dell'istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da apposito regolamento comunale.

TITOLO VI - FORME DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE ED ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 71 – Convenzioni

1. Il Comune, allo scopo di coordinare lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, può stipulare convenzioni con altri enti locali nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
5. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
6. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 72 – Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto applicabili.
2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti

Art. 73 - Accordi di programma

1. Il Comune promuove o partecipa alla conclusione di accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi o di programmi, di intervento che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati.
2. Il Sindaco promuove la conclusione dell'accordo con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e ne comunica la conclusione al Consiglio Comunale alla prima seduta utile.
3. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
4. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

Capo I – LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 74 - La programmazione di Bilancio

1. L'attività finanziaria del Comune è ispirata al principio della programmazione ed è finalizzata alla efficiente allocazione delle risorse finanziarie in relazione ai bisogni rilevati della popolazione del Comune e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di finanza pubblica. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie effettivamente acquisibili e disponibili. Gli atti di programmazione sono redatti in modo da consentire la lettura per missioni e programmi, nel rispetto dei principi dell'armonizzazione dei conti delle pubbliche amministrazioni.
2. Il bilancio di previsione finanziario è redatto su base triennale dalla Giunta Comunale in termini di competenza e cassa, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, attendibilità e veridicità, pareggio finanziario, trasparenza e pubblicità. Esso ha carattere autorizzatorio.
3. Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 75 - Il programma degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma pluriennale degli investimenti, redatto in coerenza con gli atti di programmazione generale del Comune e con riferimento ai programmi pluriennali di sviluppo delle attività istituzionali.

Capo II - L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 76 - Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria,
2. Il Comune, nel richiedere il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di solidarietà sociale le deliberazioni relative alle tariffe, alle tasse ed alle imposte, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare che il contributo di ciascun cittadino alle spese locali sia reso in proporzione alle sua effettiva capacità contributiva.

Art. 77 - Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta comunale attiva tutte le procedure previste da leggi statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento dei programmi d'investimento, secondo le priorità stabilite negli atti di programmazione e di indirizzo del Consiglio comunale.

3. Il ricorso al credito è consentito esclusivamente per il finanziamento dei programmi d'investimento, laddove tali programmi non trovino integrale o parziale copertura finanziaria nelle ordinarie fonti di autofinanziamento.

Capo III - LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 78 - La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurandone l'efficiente impiego.
2. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. L'eventuale uso gratuito, consentito esclusivamente per finalità sociali o di interesse pubblico, dovrà essere disciplinato da apposito regolamento.
3. L'alienazione dei beni immobili avviene, salvo eccezioni di legge, previo procedimento di evidenza pubblica. L'alienazione dei beni mobili avviene con le modalità stabilite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.

Capo IV - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 79 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei conti sono nominati dal Consiglio comunale, in conformità alle disposizioni di legge che ne regolano le procedure selettive.
2. Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge o dallo statuto, il collegio dei revisori dei conti può disporre ispezioni, acquisire documenti, disporre l'audizione di dirigenti e dipendenti del Comune, sentire il Sindaco e gli assessori, sentire i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, organismi controllati e società partecipate dal Comune.
3. I revisori dei conti sono invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Giunta Comunale, in relazione agli argomenti sui quali è richiesto il loro parere.

Art. 80 - Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio il conto economico e lo stato patrimoniale.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia della gestione, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenziando i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza inoltre gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati. Evidenzia infine i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
3. Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine di legge, in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Capo V - APPALTI E CONTRATTI

Art. 81 - Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

Capo VI - TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 82 - Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato, sulla base di procedure di evidenza pubblica, a soggetti abilitati a svolgere il servizio, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La concessione del servizio di Tesoreria è regolata da apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale. Essa ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Per la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali il Consiglio Comunale disciplina, con proprio regolamento, le procedure di riscossione ritenute più efficaci e più idonee, nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

TITOLO VIII - COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 83 - Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale di Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

Art. 84 - Altri Enti Territoriali

1. Il Comune esercita le funzioni allo stesso delegate dalla Regione e dagli Enti Territoriali competenti, che assicurano la copertura degli oneri conseguenti.
2. Il Comune concorre e collabora con tali Enti alla programmazione economica, territoriale ed ambientale del relativo territorio.
3. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali o dagli altri enti per lo stesso vincolanti.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 85 - Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 86 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.
2. Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.